



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare

DIREZIONE GENERALE

PER LA SALVAGUARDIA DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE

IL DIRETTORE GENERALE

- Vista** la legge 8 luglio 1986, n.349, e successive modificazione ed integrazioni, concernente l'istituzione del Ministero dell' Ambiente;
- Visto** il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999 ed, in particolare, l'art. 35 che istituisce il Ministero dell' Ambiente e Tutela del Territorio, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002 n. 287;
- Visto** il D.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. recante “*Norme in materia ambientale*”;
- Vista** la legge 17 luglio 2006 n. 233 di conversione del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181 contenente “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri*”, che modifica tra l'altro la denominazione del Ministero dell' Ambiente in “*Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare*”;
- Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 Luglio 2014, n. 142 concernente il “*Regolamento di riorganizzazione del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio*”;
- Visto** il D.P.C.M. in data 10 novembre 2015, registrato dalla Corte dei Conti in data 10 dicembre 2015, Reg. n. 1, Fog. 3570, con il quale è stato conferito alla Dott.ssa Gaia Checcucci, a decorrere dal 10 dicembre 2015, l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, di cui all'articolo 5 del DPCM n.142/2014;
- Vista** la Legge 5 gennaio 2017 n. 4 intitolata “*Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche*”;
- Visto** in particolare l'art. 2 co. 2 della citata Legge n. 4/2017 che dispone che “*Per il finanziamento, a seguito di appositi bandi pubblici emanati, con cadenza annuale per ciascuno degli anni del triennio, dal Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentito il Ministero dell' Istruzione, dell' Università e della Ricerca, dei progetti di ricerca pre-*

sentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca e finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2016 e di due milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018”;

Considerato che con nota prot. 15245/STA del 24 luglio 2018 è stato sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca relativamente al bando pubblico da emanare per l'annualità 2018 così come previsto dal citato articolo della legge 4/2017;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 recante le norme del procedimento amministrativo;

Visto in particolare l'art. 4 della predetta legge che dispone *“le pubbliche amministrazioni sono tenute a determinare per ciascun tipo di procedimento relativo ad atti di loro competenza l'unità organizzativa responsabile della istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale”;*

Visto altresì l'art. 12 della citata L. 241/90 che prevede che *“La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi”;*

Considerato che copertura finanziaria delle attività per l'esecuzione del bando pubblico *“per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici”* è garantita dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque a valere sulla missione 18, programma 12, azione 3 *“Protezione e difesa del suolo, tutela dell'assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio”*, UDV 1.5, capitolo 8534 – PG 01 denominato *“Spese per il finanziamento dei progetti di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici”* esercizio finanziario 2018 per un importo complessivo di risorse da utilizzare pari € 2.000.000,00.

Visto il D.D. n. 448/STA del 1° ottobre 2018 di approvazione del testo del bando pubblico *“per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici”*

emana il seguente

BANDO

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente bando pubblico disciplina le procedure per l'assegnazione, tramite procedura selettiva, dei contributi di cui all'art. 2 co. 2 della L. 5/1/2017 n. 4.
2. Sono ammessi a finanziamento i progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici ai sensi dell'art. 2 comma 2 della legge 5 gennaio 2017 n. 4 *“Interventi per il sostegno della formazione e della ricerca nelle scienze geologiche”* pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale -Serie generale- n. 16 del 20-1-2017, con riferimento all'annualità 2018.
3. L'importo complessivo del finanziamento è di euro 2.000.000,00.

Art. 2
(Caratteristiche dei progetti)

1. Il finanziamento è riservato a progetti di ricerca di interesse per il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque, relativi alle aree di ricerca strategica che seguono:
 - a) Proposte metodologiche per la mappatura della pericolosità da frana connessa a eventi sismici (frane sismoindotte), sviluppate anche sulla base di verifiche geomorfologiche dirette e di processi di back analysis;
 - b) Metodologie per la valutazione dell'efficacia sulla laminazione delle piene in piccoli bacini costieri di sistemi di casse d'espansione in linea realizzate con briglie con bocca tarata.
 - c) Tecniche e metodologie per l'individuazione, il dimensionamento, l'analisi di stabilità e la messa in sicurezza di cavità sotterranee in aree urbane;
 - d) Valutazione della portata di massimo tornaconto, ovvero del tempo di ritorno che minimizzi la somma del costo delle opere e del danno prodotto dallo straripamento connesso, nella progettazione di interventi di mitigazione del rischio di alluvioni, in relazione anche alle associate misure di gestione del rischio residuo.
2. A ciascuna area di ricerca strategica è assegnato un importo pari a circa un quarto del finanziamento complessivo, in relazione all'ammontare dei progetti ammessi a finanziamento, con eventuale compensazione tra le aree di ricerca strategica. Nel caso in cui per una o più aree di ricerca strategica non venisse presentato alcun progetto di ricerca o che nessun progetto relativo a tali aree superasse la selezione, le somme assegnate a tali aree saranno destinate, con la medesima proporzione, a progetti selezionati nelle altre aree.
3. Ciascun progetto di ricerca è sviluppato da una o più *Unità operative*, fino a un massimo di tre, ciascuna delle quali coordinata da un professore o da un ricercatore del ruolo universitario o degli enti pubblici di ricerca di cui al successivo art. 3, denominato *Responsabile di Unità*.
4. Il ruolo di *Coordinatore scientifico* della ricerca è assunto inderogabilmente da uno dei Responsabili delle Unità operative impegnate nella ricerca stessa.
5. Il Coordinatore scientifico ha la responsabilità scientifica, organizzativa e finanziaria del progetto.
6. Ogni università o ente pubblico di ricerca può partecipare ad un solo progetto di ricerca per ciascuna delle aree di ricerca strategica di cui al primo comma con una sola Unità operativa per ciascuna area. Non possono essere responsabili o partecipare ai progetti coloro che nel corso del 2018 sono collocati a riposo per limiti di età.
7. Sono ammessi a finanziamento progetti di ricerca di importo complessivo da un minimo di euro 150.000,00 ad un massimo di euro 250.000,00.
8. La durata della ricerca è stabilita in diciotto mesi con avvio entro tre mesi dalla comunicazione di avvenuta assegnazione del finanziamento. Su motivata formale richiesta del Coordinatore scientifico la scadenza può essere prorogata per una sola volta e per un massimo di un anno. La domanda di proroga è inviata dal Coordinatore scientifico per posta elettronica certificata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque (dgsta@pec.minambiente.it), che entro il termine di trenta giorni si esprimerà sulla sua accettazione.

Art. 3

(Soggetti ammessi alla presentazione delle domande)

1. Possono presentare domande di partecipazione ai sensi del presente bando, in qualità di Coordinatori scientifici dei progetti, professori e ricercatori di ruolo presso:
 - 1) Università legalmente riconosciute;
 - 2) Enti pubblici di ricerca regolarmente costituiti da almeno cinque anni, nelle forme prescritte dalla legge;
2. Le singole Unità operative partecipano al presente bando esclusivamente tramite le strutture dell'Università o dell'Ente pubblico di ricerca di appartenenza. Pertanto, la domanda di partecipazione dovrà essere sottoscritta con firma elettronica dal rappresentante legale della struttura universitaria o dell'ente di ricerca di appartenenza, secondo i propri ordinamenti.
3. Le domande sottoscritte da soggetti diversi non legittimati ovvero sottoscritte con modalità diverse da quelle previste al comma precedente non saranno ammesse alla selezione.

Art. 4

(Presentazione dei progetti)

1. Le domande di finanziamento sono redatte utilizzando i modelli A e B predisposti dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. Le domande devono contenere tra l'altro l'indicazione dei seguenti dati:
 - a) titolo del progetto, durata e area di ricerca strategica in cui si inquadrano;
 - b) nomi del coordinatore scientifico e dei responsabili delle Unità operative partecipanti e rispettive strutture di appartenenza;
 - c) elenco dei professori e/o ricercatori che partecipano alla ricerca suddivisi per Unità operative;
 - d) riassunto del progetto di ricerca;
 - e) parole chiave proposte;
 - f) obiettivi finali che il progetto si propone di raggiungere;
 - g) stato dell'arte del progetto;
 - h) descrizione dettagliata del progetto;
 - i) articolazione del progetto e cronoprogramma dei tempi di realizzazione;
 - j) ruolo di ciascuna Unità operativa in funzione degli obiettivi previsti e relative modalità di integrazione e collaborazione;
 - l) costo del progetto imputato a ciascuna Unità operative, articolato per voci, e costo complessivo;
 - m) risultati attesi dalla ricerca, il loro interesse per l'avanzamento della conoscenza e le loro applicazioni pratiche.
2. Il finanziamento può essere utilizzato per seguenti spese purché strettamente legate allo svolgimento della ricerca:
 - a) copertura di borse di studio, di assegni di ricerca o contratti attivati ad hoc;
 - b) servizi di consulenza e analisi;
 - c) elaborazione dati e programmi di calcolo;
 - d) materiali di consumo o di laboratorio;
 - e) spese di missione del personale nel rispetto dei regolamenti delle strutture di appartenenza delle Unità operative.

3. Non è consentito l'acquisto di attrezzature, strumentazioni o impianti. Non è altresì consentito gravare sul finanziamento quote di ammortamento di attrezzature, strumentazioni o impianti già nella disponibilità delle strutture di appartenenza delle Unità operative.
4. Una quota non superiore al 10% dei costi della ricerca può essere destinata al rimborso, anche forfettario, delle spese generali sostenute dalle strutture scientifiche presso cui si svolge il progetto di ricerca.
5. Ciascun progetto di ricerca è presentato dal Coordinatore scientifico.
6. I curriculum vitae del Coordinatore scientifico e di ciascun Responsabile di Unità operativa devono essere redatti in lingua italiana, preferibilmente in formato europeo.
7. Le domande di finanziamento devono essere inviate per posta elettronica certificata all'indirizzo dgsta@pec.minambiente.it entro 30 giorni dall'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale esclusivamente in formato PDF non editabile. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione alla selezione dei progetti.
8. La domanda di partecipazione, pena l'esclusione, deve riportare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale la struttura universitaria o dell'ente di ricerca intende ricevere le comunicazioni.
9. Eventuali richieste di informazioni in ordine alle modalità di presentazione dei progetti possono essere indirizzate al responsabile del procedimento presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque.
10. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare si riserva la facoltà di richiedere documentazione integrativa ai soggetti proponenti i progetti di ricerca.

Art. 5

(Commissione, criteri di valutazione e formazione della graduatoria)

1. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque avvierà le procedure per la selezione dei progetti ammessi a finanziamento avvalendosi di una commissione di valutazione nominata immediatamente dopo la scadenza del termine di presentazione dei progetti di ricerca.
2. La commissione sarà composta da tre membri effettivi e da un membro supplente, individuati in relazione all'attinenza ed alla specificità della materia oggetto della procedura e svolgerà i seguenti compiti:
 - a) verifica della regolarità delle domande e del rispetto delle disposizioni contenute nel presente bando relativamente alla presentazione delle stesse;
 - b) verifica dell'attinenza dei progetti di ricerca con l'Area di ricerca strategica a cui si riferiscono;
 - c) istruttoria di merito delle istanze di finanziamento dei progetti di ricerca presentati, effettuando una valutazione comparativa degli stessi attraverso un raffronto dei contenuti scientifici secondo i criteri di cui al successivo comma 3;
 - d) redazione di specifica proposta di approvazione della graduatoria derivante dalla valutazione comparativa in base ai punteggi assegnati alle richieste ammesse, a seguito delle verifiche di cui ai precedenti punti a) e b), per il relativo loro finanziamento fino alla concorrenza dell'importo di cui all'art. 2, comma 2 della legge 5 gennaio 2017, n. 4 per l'esercizio 2018 pari a complessivi 2.000.000,00 di euro.

3. Il punteggio assegnato a ciascun elaborato scientifico presentato sarà articolato secondo i parametri di seguito elencati ed in coerenza con le “*Aree di ricerca strategiche*” come individuate all’art. 2:

Criteri di valutazione		Punteggio massimo
1	Coerenza della ricerca con gli obiettivi del bando	10
2	Qualità del progetto di ricerca in relazione alle metodologie	20
3	Presenza di elementi innovativi nelle attività e/o nelle metodologie	10
4	Replicabilità delle metodologie	10
5	Potenzialità applicative pratiche ed economiche della ricerca	20
6	Adeguatezza dei tempi di attuazione della ricerca	5
7	Congruietà e rilevanza del contributo richiesto	5
7	Adeguatezza della struttura di ricerca costituita dalla rete delle Unità operative	10
8	Produzione ed esperienza scientifica del Coordinatore scientifico e dei Responsabili di unità operativa nel settore scientifico attinente all’Area di ricerca strategica	10

4. Sono esclusi dalla graduatoria i progetti di ricerca che abbiano totalizzato un punteggio inferiore a 60 punti.
5. La commissione effettuate le verifiche e le valutazioni di merito di cui ai commi precedenti e assegnati i punteggi relativi propone alla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare la graduatoria finale dei progetti di ricerca.
6. La graduatoria di cui al comma precedente è approvata con decreto del Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Art. 6

(Copertura finanziaria, modalità di erogazione dei finanziamenti, revoca)

1. La copertura finanziaria delle attività per l’esecuzione del bando pubblico “*per il finanziamento di progetti di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici*” è garantita dalla Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque a valere sulla missione 18, programma 12, azione 3 “*Protezione e difesa del suolo, tutela dell’assetto idrogeologico e rappresentazione del territorio*”, UDV 1.5, capitolo 8534 – PG 01 denominato “*Spese per il finanziamento dei progetti di ricerca presentati dalle università e dagli enti pubblici di ricerca finalizzati alla previsione e alla prevenzione dei rischi geologici*” esercizio finanziario 2018 per un importo complessivo di risorse da utilizzare pari a 2.000.000,00 di euro.
2. La liquidazione del finanziamento è concessa nei modi e nel rispetto delle procedure di cui alla legge n. 196 del 31 dicembre 2009 e s.m.i. dopo il decreto di cui al comma 6 del precedente art. 5.
3. L’erogazione del finanziamento è disposta, , in 3 soluzioni: 20% a titolo di anticipazione all’atto dell’accettazione del finanziamento; secondo acconto pari al 40% del finanziamento, all’atto della verifica della documentazione attestante il raggiungimento della complessiva quota del 60% del progetto accompagnata da apposita relazione intermedia; saldo dell’ulteriore 40%, a seguito della verifica finale della complessiva documentazione prodotta e dei risultati progettuali, svolta a cura della Direzione Generale per la Salvaguardia del Territorio e delle Acque, a fa-

vore del Coordinatore scientifico di cui all'art. 2, comma 2, per tramite dell'Università o dell'Ente di ricerca di appartenenza.

4. Alle Università e/o agli Istituti di cui all'art. 1, assegnatari del finanziamento, è data comunicazione scritta dell'assegnazione stessa. Entro 15 giorni dal ricevimento di detta comunicazione l'assegnatario fa pervenire all'indirizzo dgsta@pec.minambiente.it una dichiarazione di accettazione del finanziamento; qualora l'assegnatario non faccia pervenire entro tale termine la dichiarazione di accettazione, l'assegnatario sarà considerato decaduto e subentrerà il candidato idoneo immediatamente successivo nella graduatoria.
5. Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare rimane estraneo a qualsiasi rapporto od obbligazione costituiti fra soggetto beneficiario del finanziamento e soggetti terzi intervenuti nel progetto finanziato a mezzo collaborazioni o qualsivoglia altra prestazione.
6. I contributi erogati ai sensi del presente decreto possono essere revocati dall'amministrazione qualora emergano mendaci dichiarazioni in merito al possesso di anche uno dei requisiti che hanno determinato la procedura di valutazione ovvero in merito alla documentazione prodotta.
7. In caso di revoca, i soggetti beneficiari sono obbligati alla restituzione all'amministrazione del finanziamento erogato, rivalutato sulla base dell'indice ISTAT e maggiorato degli interessi legali. Resta salva ogni altra azione a tutela del ministero.

Articolo 7 (Proprietà intellettuale)

8. I risultati tecnico-scientifici e i prodotti conseguiti in attuazione delle attività di cui al presente bando sono di proprietà del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, che potrà disporre per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Le Università e/o gli Istituti assegnatari del finanziamento, potranno presentare tali lavori per la pubblicazione all'esterno, esclusivamente per finalità accademiche e scientifiche, dovendo, però, fare chiaro riferimento alla circostanza che sono stati svolti nell'ambito del progetto di ricerca oggetto del presente bando e previa autorizzazione preventiva del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 8 (Responsabile del procedimento e informazioni)

1. Per le attività relative alla procedura di cui al presente decreto, è designato quale responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 5 della L. 241/ 90 il Dott. Luigi Vespasiano.
2. Ogni richiesta di informazioni può essere inoltrata al responsabile del procedimento via PEC al seguente indirizzo: dgsta@pec.minambiente.it sino a dieci giorni prima della scadenza del termine di presentazione delle domande. Le risposte alle informazioni ritenute utili ai fini della più ampia partecipazione e trasparenza della presente procedura saranno pubblicate sul sito dell'amministrazione procedente entro sei giorni dalla scadenza di detto termine.

Articolo 9 (Trattamento dei dati)

1. Per la realizzazione della presente iniziativa, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare preventivamente all'espletamento conclusivo e alla pubblicazione degli esiti

della procedura, effettua un processo per rendere anonimi i dati personali - ritenuti necessari allo svolgimento dei singoli progetti di ricerca o di studio - all'esito del quale le informazioni non risulteranno in alcun modo o tempo associabili ad un interessato identificato o identificabile. Pertanto, i dati acquisiti per le finalità di cui al presente bando saranno trattati e conservati in modo conforme alla vigente normativa di settore.

Articolo 10
(Pubblicità)

1. Il presente decreto è pubblicato mediante estratto sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nonché in forma integrale nell'apposita sezione del sito istituzionale www.minambiente.it.

IL DIRETTORE GENERALE

Dott.ssa Gaia Checcucci

(F.to digitalmente ai sensi del C.A.D.)